

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 268/CGF
(2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 maggio 2011, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RECLAMO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIUSEPPE ALESSI SEGUITO GARA REGGIANA/PERGOCREMA DEL 23.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 4 maggio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete